

**Novità fiscali del 2 maggio 2008: incentivi per il risparmio energetico: dal 30/04/2008 l'invio telematico all'Enea; nuova normativa per assegni e contanti; INPS: classificate le attività di "Phone center" e "Internet point"**

Publicato il 2 maggio 2008

---

**Indice:**

- 1) Covip: Sulla destinazione del TFR vale la prima scelta**
- 2) Recupero degli aiuti di Stato illegittimi rapido**
- 3) Competenza del Giudice e di quello ordinario: Criterio di ripartizione della giurisdizione**
- 4) Imposta di scopo: Approvato il modello di bollettino di conto corrente postale**
- 5) INPS: Classificate le attività di "Phone center" e "Internet point"**
- 6) Incentivi per il risparmio energetico: Dal 30/04/2008 l'invio telematico all'Enea**
- 7) Elenchi contribuenti, sospesa consultazione online per delucidazioni al Garante della Privacy**
- 8) Software di compilazione delle Comunicazioni da parte delle Strutture Sanitarie Private**
- 9) Antiriciclaggio: Nuova normativa per assegni e contanti**

## **1) Covip: Sulla destinazione del TFR vale la prima scelta**

La Covip con una delibera ha fornito chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro.

La scelta di mantenere il TFR e di non destinarlo alla previdenza integrativa non deve essere ripetuta dal lavoratore in caso di cambio (cessazione, nuova assunzione), continuando a valere fino a una esplicita replica.

Nel caso, invece, il lavoratore abbia riscattato integralmente la posizione in seguito al cambio, dovrà ripetere la scelta sul TFR nel consueto termine di sei mesi

In sede di nuova assunzione, il datore di lavoro deve prima verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore.

A tal fine si deve fare rilasciare apposita dichiarazione nella quale sia indicato se, in riferimento a precedenti rapporti di lavoro, il soggetto interessato abbia deciso di conferire il proprio trattamento di fine rapporto ad una forma di previdenza complementare ovvero di mantenerlo secondo le norme dell'articolo 2120 del codice civile.

Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia controfirmata per ricevuta.

La predetta dichiarazione va corredata di relativa attestazione del datore di lavoro di provenienza o di altra eventuale documentazione comprovante la scelta a suo tempo effettuata.

A tal fine, i datori di lavoro, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, devono rilasciare l'attestazione sulla scelta compiuta dal lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto.

Se tale attestazione, per particolari motivi, non può essere rilasciata, il lavoratore potrà comunque corredare la propria dichiarazione con altra documentazione comprovante la scelta a suo tempo effettuata, come, ad esempio, con copia del modulo TFR1 o TFR2 a suo tempo sottoscritto o, nell'ipotesi di conferimento del TFR ad una forma pensionistica complementare, con copia del modulo di adesione alla stessa.

La citata Delibera elenca poi le alternative che si rendono possibili.

**Comunicazione sulla forma pensionistica complementare alla quale conferire il trattamento di fine rapporto: Modulo per i lavoratori riassunti che avevano conferito il TFR a previdenza complementare per i precedenti rapporti di lavoro e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare alla quale erano già iscritti, non hanno riscattato integralmente la posizione.**

*Il/La sottoscritto/a ..... nato/a a ..... il  
....., codice fiscale ....., dipendente del...  
.....,*

**DISPONE**

*o che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data di assunzione, alla seguente forma pensionistica complementare ..... alla quale il sottoscritto ha aderito in data .....,*

*o che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del ...% (1), a decorrere dalla data di assunzione, alla seguente forma pensionistica complementare ..... alla quale il sottoscritto ha*

aderito in data ....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ed essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile (2).

Allega: copia del modulo di adesione

Data \_\_\_\_\_ (firma leggibile)

*In caso di mancata comunicazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di assunzione, il trattamento di fine rapporto che maturerà dal mese successivo alla scadenza di tale termine, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'art.8, comma 7, lett.b) del decreto legislativo n. 252/2005.*

*(1) I lavoratori che già versavano una quota di TFR in base alla scelta effettuata in costanza di precedenti rapporti di lavoro, possono scegliere di conferire il proprio TFR alla forma prescelta nella misura fissata dagli accordi o contratti collettivi vigenti in relazione al nuovo rapporto di lavoro ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, in misura non inferiore al 50%, con possibilità di incrementi successivi (scelta riservata ai soli lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data anteriore al 29 aprile 1993).*

*(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'art.2120 del codice civile.*

**(Commissione di vigilanza a sui fondi pensione, Deliberazione 24/4/2008)**

**2) Recupero degli aiuti di Stato illegittimi rapido**

Tempi rapidi per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea.

Maggiormente difficoltoso per i beneficiari degli aiuti stessi ottenere la sospensione degli atti di recupero in pendenza di una controversia.

Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa che ha spiegato il contenuto della propria circolare 42/E del 29/04/2008, al fine di dettare le disposizioni agli uffici per l'immediato ed effettivo recupero delle somme contestate dall'UE.

Gli uffici fiscali dovranno presentare alle Commissioni tributarie provinciali istanze di riesame dei provvedimenti di sospensione già concessi prima del 9/4/2008, data di entrata in vigore del D.L. n. 59/2008, il quale ha introdotto una disciplina speciale delle controversie in materia di recupero degli aiuti di Stato.

Le Commissioni tributarie competenti, in seguito alle istanze presentate dalle Entrate, ha reso noto la stessa Agenzia, andranno a riesaminare i provvedimenti cautelari dei procedimenti pendenti operando una valutazione fondata sui nuovi presupposti e limiti stabiliti dal decreto legge.

Ciò poiché, ha rilevato l'Agenzia delle Entrate, la nuova disciplina, che adegua le disposizioni nazionali del processo tributario alle determinazioni assunte in sede comunitaria in tema di recupero degli aiuti di Stato, restringe i casi in cui il giudice tributario può disporre la sospensione cautelare delle procedure di recupero.

Condizione essenziale é l'esistenza di un pericoloso danno economico irreparabile per il beneficiario dell'aiuto.

Inoltre tale pregiudizio economico deve essere accompagnato da uno dei seguenti presupposti:

- Gravi motivi di illegittimità delle decisioni di recupero;
- dalla sussistenza di evidente errore nell'individuazione del soggetto;
- evidente errore nel calcolo della somma da recuperare.

Infine, la sospensione non può essere accordata nel caso in cui il ricorrente non abbia tempestivamente impugnato la decisione comunitaria innanzi alla Corte di Giustizia o quando questa abbia rigettato l'istanza oppure quando non sia stata presentata richiesta di sospensione cautelare a seguito dell'impugnazione.

**(Agenzia delle Entrate, circolare n. 42/E del 29/04/2008 e comunicato stampa)**

### **3) Competenza del Giudice e di quello ordinario: Criterio di ripartizione della giurisdizione**

Rientrano nella competenza del giudice tributario tutte le questioni concernenti l'interpretazione ed applicazione della normativa fiscale, mentre al giudice ordinario spettano le controversie che sorgono dopo l'avvio della procedura esecutiva.

Quindi, la giurisdizione del giudice tributario viene esclusa solo per la fase dell'espropriazione forzata, rispetto alla quale sono atti prodromici, autonomamente impugnabili innanzi al giudice tributario a norma del D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, sia la cartella esattoriale, sia l'avviso di mora (o intimazione di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50).

La controversia è scaturita dall'impugnazione, fatta da un contribuente innanzi al Giudice di Pace, di una intimazione di pagamento relativa a tassa automobilistica contestata perché notificata al portiere dello stabile senza previa ricerca del destinatario nella sua abitazione da parte dell'ufficiale postale, per la mancata notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di liquidazione relativi alla pretesa tributaria fatta valere con l'impugnata intimazione.

In tale contesto, il Giudice di Pace adito aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario.

**(Corte di Cassazione, Sentenza del 31/03/2008, n. 8283)**

#### **4) Imposta di scopo: Approvato il modello di bollettino di conto corrente postale**

Un Decreto (datato 30/04/2008) del Ministero dell'Economia e Finanze ha approvato il modello di bollettino di conto corrente postale che deve essere utilizzato per il versamento dell'imposta di scopo a favore del:

a) comune, nel caso di riscossione diretta del tributo. Lo stesso modello deve essere utilizzato

nell'ipotesi in cui il comune si avvalga dei servizi accessori al conto corrente postale;

b) soggetto che svolge il servizio di riscossione del tributo per conto dell'ente locale.

Come è noto l'art. 1, comma 145 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riconosce ai comuni la facoltà di deliberare con regolamento l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche.

**(Ministero dell'Economia e Finanze, Decreto del 30/04/2008)**

## **5) INPS: Classificate le attività di "Phone center" e "Internet point"**

Le attività "Phone center" e "Internet point" vanno classificate nel settore terziario.

I titolari/soci delle imprese che svolgono, in forma abituale e prevalente, le attività di servizi in tali settori si devono iscrivere alla gestione previdenziale per gli esercenti attività commerciali.

Il fenomeno della c.d. globalizzazione ha determinato, con riferimento in particolare ai servizi connessi alle telecomunicazioni, una sempre maggiore diffusione di attività quali "Phone center" e "Internet point", spesso svolte anche in forma integrata, con la finalità di rendere più facilmente accessibile l'erogazione di servizi di accesso telefonico e ad internet in strutture aperte al pubblico.

In relazione alle modalità con le quali l'attività viene svolta e considerato il quadro normativo sopra descritto, anche al fine di uniformare le diverse classificazioni attribuite alle attività in



esame dalle strutture periferiche, a parziale modifica di quanto contenuto nel manuale di classificazione allegato alla circolare n. 65 del 25 marzo 1996, successivamente aggiornato con messaggio n. 5 del 9 aprile 2001, le attività di “Phone center” e “Internet point”, devono essere classificate, ai fini previdenziali e assistenziali, nel settore terziario con c.s.c. 70708 - codice Ateco 1991: 64.20.0 - codice Ateco 2002: 64.20.6 - codice Ateco 2007: 61.90.20.

Le attività in esame, infatti, non sono qualificabili come manifatturiere, in quanto tale definizione si riferisce alle attività che si concretizzano nella trasformazione e o modificazione di materie prime dalle quali sono escluse le attività produttive di beni immateriali, come ad es. le opere di ingegno, o i prodotti costituiti dai servizi.

Le attività dei “Phone center” e “Internet point” non possono, infine, rientrare nei servizi di telecomunicazione che, in quanto caratterizzati dall’utilizzo generale e quotidiano si differenziano da tutti gli altri servizi ad utenza non “universalizzata”.

Le U.d.p. Aziende con dipendenti che non abbiano già proceduto alla classificazione delle attività dei “Phone center” e “Internet point” nel settore terziario provvederanno alla revisione della classificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995, con effetto dal periodo di paga in corso alla data di pubblicazione del presente messaggio.

### **Iscrizione alla gestione speciale esercenti attività commerciali dei titolari/soci**

I titolari/soci delle imprese che svolgono, in forma abituale e prevalente, le attività di servizi di “Phone center” e “Internet point”, classificate nel settore terziario con codice Ateco 1991: 64.20.0 - codice Ateco 2002: 64.20.6 - codice Ateco 2007: 61.90.20, sono tenuti all’iscrizione alla gestione previdenziale per gli esercenti attività commerciali, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

**(INPS, circolare n. 54 del 30/04/2008)**

## **6) Incentivi per il risparmio energetico: Dal 30/04/2008 l'invio telematico all'Enea**

Il D.M. 11/3/2008 (pubblicato sulla G.U. n. 66 del 18/3/2008) ha attuato l'art. 1, comma 24, lettera a) della Legge 244/2007, il quale ha definito, per i lavori iniziati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2008, in maniera più restrittiva, i limiti di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale e di trasmittanza termica in applicazione dei commi 344 e 345 della Legge 296/2006.

Tali valori sono applicabili fino al 31.12.2009.

Altresì, il D.L. del 07 Aprile 2008 (pubblicato in G.U. n. 97 del 24/4/2008) ha introdotto alcune novità tra cui quella relativa al nuovo termine per l'invio della documentazione all'Enea per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2008, comprese quelle concernenti la prosecuzione di interventi in corso al 31/12/2007.

Tale termine è fissato in 90 giorni dalla fine dei lavori e non più 60 giorni.

Pertanto, l'invio dovrà essere effettuato esclusivamente in via telematica attraverso il sito <http://finanziaria2008.acs.enea.it/> (disponibile a partire dal 30/04/2008).

## **7) Elenchi contribuenti, sospesa consultazione online per delucidazioni al Garante della Privacy**

Nei giorni scorsi l'Agenzia delle Entrate ha predisposto e inviato a ciascun Comune mediante sistemi telematici, i relativi elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto relative all'anno d'imposta 2005.

Gli elenchi sono stati resi pubblici ai sensi dell'articolo 69 del Dpr 600/1973 e dell'articolo 66 bis del Dpr 633/1972.

A causa dell'elevato numero di accessi al sito dell'Agenzia ed al fine di fornire ulteriori delucidazioni al Garante per la protezione dei dati personali, è sospesa la disponibilità degli elenchi nella sezione uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti del sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it),

**(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 30/04/2008)**

## **8) Software di compilazione delle Comunicazioni da parte delle Strutture Sanitarie Private**

E' stata aggiornata la versione software: 1.0.3 del 30/04/2008.

Il software COSSP103 consente la compilazione della comunicazione prevista dal Provvedimento del 13 dicembre 2007 dell'Agenzia delle entrate - S.O. alla G.U. n. 8 del 10 gennaio 2008 - Approvazione del modello per la comunicazione, da parte delle strutture sanitarie private, dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto degli esercenti attività mediche e paramediche, in attuazione dell'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 - Definizione dei termini e delle modalità tecniche di trasmissione telematica.

### **Aggiornamenti**

Nella nuova versione del pacchetto di compilazione della comunicazione da parte delle Strutture Sanitarie Private, sono state apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- è stata aggiornata la lista dei comuni per consentire la comunicazione di soggetti nati in comuni cessati;
- è stato rimosso un malfunzionamento nella gestione del controllo di congruenza tra dati anagrafici e codice fiscale nel caso di indicazione di soggetti nati all'estero;
- è stato rimosso un malfunzionamento nella generazione della comunicazione nel caso in cui veniva registrato un numero superiore a 9 professionisti.

**(Agenzia delle Entrate, nota del 30/04/2008)**

**9) Antiriciclaggio: Nuova normativa per assegni e contanti**

A partire dal 30 aprile 2008 con la nuova disciplina in tema di **antiriciclaggio** (Decreto Legislativo n. 231/2007) sono entrate in vigore nuove regole nell'uso di assegni bancari, postali e circolari, libretti di risparmio e titoli al portatore, contanti.

Tra le novità: l'importo massimo consentito per i trasferimenti in contanti, le modalità di compilazione degli assegni, i limiti di importo per i libretti di risparmio al portatore.

L'obiettivo è rafforzare l'efficacia dell'azione di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo, e più in generale garantire una maggiore trasparenza dei flussi di pagamento.

**Le novità più rilevanti sugli assegni:**

Non è più possibile emettere un assegno bancario o postale per un importo pari o superiore a 5.000 euro senza la clausola “Non trasferibile” e senza aver indicato il nome o la ragione sociale del beneficiario.

Tutti i libretti che riceveremo da quella data saranno già muniti della clausola “Non trasferibile”. È tuttavia possibile richiedere assegni senza tale la clausola facendone richiesta scritta alla banca.

Gli assegni senza tale clausola, (detti anche “assegni in forma libera”), potranno essere utilizzati per importi inferiori a 5.000 euro; per importi pari o superiori la clausola di non trasferibilità dovrà comunque essere inserita da chi emette l’assegno.

La richiesta di assegni “in forma libera” comporta il pagamento di una somma di 1,50 euro per ciascun assegno, dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo. Tale somma verrà poi versata dalla banca all’erario.

Gli assegni già in dotazione possono essere utilizzati fino al loro esaurimento, e chi è in possesso, in qualità di beneficiario, di assegni emessi prima del 30 aprile 2008, potrà regolarmente incassarli.

Possono essere girati solo gli assegni emessi “in forma libera” e per importi inferiori a 5.000 euro. Essi possono essere girati anche più volte prima di essere presentati alla banca per l’incasso. Ogni girata, pena la sua nullità, dovrà riportare il codice fiscale del girante.

Se il girante non è una persona fisica ma, per esempio, una società, occorre indicare il codice fiscale di tale soggetto e non quello di colui che esegue l’operazione.

L’utilizzo scorretto degli assegni (come la mancata apposizione della clausola “Non trasferibile”) comporta sanzioni amministrative pecuniarie che possono arrivare sino al 40% dell’importo trasferito.

Le stesse regole valgono per gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari.

**(Ministero dell' Economia e delle Finanze, nota del 30/04/2008)**

---

**A cura di Vincenzo D'Andò**

**Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**